

Vilipendere una confessione religiosa è ancora reato? Profili applicativi dell'art. 403 c.p.

di *Francesca Longo*

Sommario: 1. Evoluzione normativa. - 2. Oggettività giuridica. - 3. Elementi costitutivi oggettivi: il vilipendio e le modalità della condotta. - 4. Legittimazione ad agire: persona offesa e persona danneggiata dal reato. - 5. Riflessioni: libera manifestazione del culto o libera manifestazione del pensiero?

1. Evoluzione normativa.

La disciplina dei reati contro le confessioni religiose non ha mai subito una chiara riforma che tenesse conto, da un lato, di un contesto sociale ormai evolutosi, di stampo democratico e laico, e, dall'altro, dei principi costituzionali che hanno spinto la Consulta a intervenire più volte in sostituzione del legislatore.

La stessa Corte Costituzionale, in un primo momento, si è limitata a individuare i criteri che avrebbero dovuto ispirare il legislatore nel modificare la disciplina degli anni '30, senza tuttavia incidere sull'assetto normativo. Si era affermato, in particolare, che gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione costituivano il cosiddetto "microsistema delle norme costituzionali in materia ecclesiastica", il quale concorreva "a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica"¹. Tale sistema di principi, tuttavia, non trovava - a detta della Corte - alcuna violazione nel disposto degli artt. 402 e ss. c.p.².

Anche il superamento della preminenza della religione cattolica avvenne in un secondo momento, con la sentenza n. 925 del 1988, con la quale la Consulta dichiarava "ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione" basato "soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose" (poi ribadito nelle sentenze n. 440 del 1995 e n. 329 del 1997, con le quali è stato definitivamente superato il criterio quantitativo in favore di quello sociologico).

Bisognerà aspettare il 1997 per un intervento incisivo, seguito da molti altri, rimodulanti l'intera disciplina in esame e la sua interpretazione futura.

¹ Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 11.4.1989 (dep. 12.4.1989).

² Con la sentenza n. 39 del 13.5.1965 (dep. 31.5.1965), la Corte Costituzionale asseriva che l'art. 402 c.p. non violava l'uguaglianza giuridica dei cittadini poiché detta norma "non protegge la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, né attribuisce ad essi alcun personale vantaggio, giuridicamente tutelabile", e non viola neanche il principio dell'uguale libertà delle confessioni religiose che - secondo un'affermazione apodittica - "non significa diritto a una uguale tutela penale".

Il percorso di abrogazione perseguiva, invero, l'intento di adeguare il Codice Rocco a un nuovo ordinamento di stampo laico. Si doveva, pertanto, passare da una normativa in cui il rilievo del cattolicesimo rappresentava fattore di unità morale della nazione, a un assetto ordinamentale rispettoso della laicità dello Stato, posto a salvaguardia non più di un interesse del Paese ma della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.

A partire dalla sentenza n. 329 del 1997 fino alla sentenza n. 168 del 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato totalmente o parzialmente incostituzionali, nell'ordine, gli artt. 404, 402, 405 e 403 c.p.³

Tale spinta, con particolare riguardo alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2005, ha portato il legislatore a riformare la disciplina in commento senza, però, seguirne i cardini ispiratori. La L. 24.2.2006 n. 85, apportante modifiche al codice penale in materia di reati d'opinione, ha sì riformulato il Capo I del Titolo IV, dedicato ai delitti contro le confessioni religiose, ma ha inteso mantenere una tutela di tipo penalistico, lasciando inalterata la struttura delle norme incriminatrici dedicate alle offese al sentimento religioso nel novero, quindi, dei reati d'opinione.⁴

2. Oggettività giuridica.

L'intervento riformatore, sulla scorta del più volte ribadito principio di uguaglianza delle confessioni religiose da parte della giurisprudenza costituzionale, ha definitivamente impostato la visione della normativa in questione nell'ottica di una

³ Proprio nell'ultima delle citate pronunce (Corte Costituzionale, sent. 18.4.2005, n. 168 (dep. 29.4.1968)), nell'ottica di affermazione dell'uguaglianza delle confessioni religiose di fronte alla legge, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 403, commi 1 e 2, c.p. nella parte in cui prevedeva, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a 2 anni e da 1 a 3 anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 c.p., articolo abrogato con l'art. 10 della L. 24.2.2006, n. 85.

⁴ Contraria a tale visione la dottrina maggioritaria, favorevole ad una depenalizzazione, seppur con diverse gradazioni, dei delitti di stampo confessionale. Tra gli altri, Casuscelli sostiene che è condivisibile la tutela dell'interesse religioso da parte della Carta fondamentale, ma non è altrettanto ammissibile che tale tutela venga garantita a livello penalistico, sottolineando che "le ragioni di segno contrario sono molteplici: l'evoluzione del diritto penale moderno indica che una siffatta tutela rappresenta l'ultima *ratio* dell'ordinamento, che opera per fatti criminosi di particolare allarme sociale; la Costituzione non sembra esigere la tutela penale di beni che pure essa protegge; la valutazione se debba o non debba essere accordata è rimessa solo al legislatore; il legislatore italiano si muove da tempo nella prospettiva di un'ampia depenalizzazione, che di recente ha riguardato anche la bestemmia (decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, art. 57); alcune confessioni con intesa (come ha ricordato la stessa Corte nella sentenza n. 329 del 1997) hanno dichiarato espressamente di volere rinunciare ad ogni protezione penale speciale del sentimento religioso; i progetti di riforma in materia prevedono una disciplina radicalmente diversa, che mira alla tutela da comportamenti lesivi della libertà religiosa degli individui e non del patrimonio «ideologico» delle confessioni". In G. Casuscelli, "L'evoluzione giurisprudenziale costituzionale" in materia di vilipendio della religione, in Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 4.

dimensione istituzionale del fenomeno religioso⁵, inteso ora come bene di civiltà. Conseguentemente, anche l'oggettività giuridica del reato ha subito una notevole trasformazione: da tutela della moralità dello Stato, intesa come moralità cattolica, a protezione di un bene superindividuale, quello della libertà di culto⁶.

A seguito della Riforma del 2006, infatti, l'art. 403 c.p. si caratterizza come offesa attuata con il vilipendio "indiretto", da cui consegue che la persona che professa la confessione e il ministro del culto sono considerati dalla norma in quanto simboli del valore superindividuale tutelato, sul quale poi si riflette l'offesa.⁷

A sostegno di tale impostazione vi è anche il dato letterale della disposizione. La perseguibilità d'ufficio unitamente alla pubblicità della condotta rilevante, infatti, sostengono l'orientamento enunciato. Bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, pertanto, è il sentimento religioso nella sua accezione individuale, quale tipica espressione della personalità umana garantita dall'art. 2 della Carta fondamentale.

L'elemento oggettivo del reato, in particolare, è rappresentato dal vilipendio, concetto (normativo extragiuridico ovvero descrittivo⁸) che esprime le modalità della condotta, penalmente rilevante qualora si estrinsechi nell'offesa al bene giuridico tutelato⁹.

3. Elementi costitutivi oggettivi: il vilipendio e le modalità della condotta¹⁰. Secondo la risalente e prevalente giurisprudenza¹¹, la condotta di vilipendere,

⁵ M. Pelissero, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (II)*, in *Diritto penale e processo*, 2006, 1203; nello stesso senso, T. Padovani, *Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*, in *Guida al diritto*, Il Sole 24 Ore, 2006, 14, 28.

⁶ P. Siracusano, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Giuffrè, Milano, 1983, 53, 91, 264; Fiandaca-Musco, *Diritto penale - Parte speciale*, 2014, I, 438; R. Mazzola, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, 71; M. O. Mantovani, *L'oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, in *Indice Penale*, Giapichelli, Torino, 2006, 257; D. M. Pulitanò, *Laicità e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, 79.

⁷ Alcuni autori sostengono la plurioffensività della disposizione in esame, che tutelerebbe in via immediata e diretta la libertà di culto, mentre in via mediata e indiretta la personalità individuale del fedele o del ministro del culto, al fine di creare una sorta di continuità fra quanto previsto dalla vecchia impostazione codicistica e quella frutto della modifica di stampo giurisprudenziale e legislativo. In tal senso, Fiandaca-Musco, cit., 442.

⁸ Nel senso di concetto normativo extragiuridico: F. Basile, *sub artt. 403-405*, in *Commentario al codice penale, Dolcini-Marinucci*, Milano, 2006, 1472; nel senso di concetto descrittivo: Marinucci-Dolcini, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2012, 60.

⁹ In relazione alla corretta identificazione e definizione di confessione religiosa all'interno del panorama normativo in commento, si veda F. Basile, *sub artt. 403-405*, cit., 1469 e ss..

¹⁰ Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza sembra unanimemente propendere per il dolo generico, affermando che sia sufficiente la coscienza e volontà di vilipendere il ministro del culto o il fedele, senza che sia necessario il fine specifico di vilipendere la religione stessa (Cass. pen., sez. III, sent. del 20.6.1966, n. 1799, in *CED Cassazione Penale*, 1966). La giurisprudenza di merito, invece, pare dare maggiore

astrattamente sussumibile nel delitto in commento, quale reato a forma vincolata, può concretizzarsi in qualsiasi espressione, discorso, scritto, figurazione di scherno, dileggio o ingiurioso disprezzo ovvero manifestazioni di biasimo o di apprezzamento moralmente negativo o di disistima, indipendentemente che le stesse siano volgari; unico elemento imprescindibile è la pubblicità della condotta, ossia la necessità che la stessa sia tenuta dinanzi almeno a due persone.

Il mero vilipendere la religione, tuttavia, non è di per sé sufficiente a integrare la fattispecie di cui all'art. 403 c.p.. Si può, invero, parlare di offesa a una confessione religiosa se l'agente rivolge le espressioni ingiuriose verso un fedele o verso un ministro del culto, con il fine di offendere il valore superindividuale di cui loro rappresentano un simbolo, ossia la confessione religiosa. Proprio perché il soggetto verso cui è direttamente rivolta l'offesa non è il materiale destinatario della stessa, essendo semplice tramite di una lesione a un altro interesse protetto, si parla di vilipendio indiretto.

La giurisprudenza di legittimità¹², tuttavia, discostandosi dal dato letterale, ha interpretato estensivamente la norma in questione, ritenendo che l'offesa non dovesse necessariamente rivolgersi a fedeli ben determinati, ma che fosse sufficiente, invece, che l'agente si fosse rivolto a un'indistinta generalità dei fedeli. Secondo tale orientamento, l'offesa penalmente rilevante ben potrebbe essere quella rivolta a un ente collettivo ovvero resa in forma collettiva. Nel primo caso, soggetto passivo potrà essere esclusivamente un ente esponenziale di interessi religiosi. Nella seconda ipotesi, le espressioni lesive saranno penalmente rilevanti soltanto in presenza di due condizioni: da un lato, l'effettiva possibilità di circoscrivere l'offesa nell'ambito di un gruppo di persone, ancorché ampio, quantitativamente delimitabile; dall'altro, la sua diretta incidenza sui singoli componenti dello stesso.

rilevanza alla consapevolezza dell'autore della condotta in relazione al suo significato, in particolar modo se si pone in modo critico e ironico (Tribunale di Latina, sent. 24.10.2006, n. 1725, in *Cassazione Penale*, 2008). Si segnala che una simile argomentazione è stata utilizzata anche nell'assoluzione del direttore del periodico satirico "Charlie Hebdo" dall'accusa, però, di diffamazione aggravata, da parte della giustizia francese, in relazione alla pubblicazione di alcune vignette su Maometto che lo raffiguravano con un turbante a forma di bomba.

Un'interpretazione minoritaria ha sostenuto, invece, la tesi del dolo specifico, per la quale al dolo generico nel tenere la condotta descritta si dovrebbe aggiungere lo scopo del soggetto attivo di offendere la religione, col risultato di "circoscrivere l'area di illiceità del vilipendio" e "di differenziare le figure di reato in esame da altre fattispecie delittuose come l'ingiuria e la diffamazione" (V. Mormando, *I reati contro il sentimento religioso*, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, Marinucci-Dolcini, 2005, CEDAM, 251).

¹¹ Vedi Cass. pen., sez. III, sent. 7.11.1980, n. 1062 (dep. 17.2.1981), in *Mass. Uff.* 147623 (in particolare, in ordine al bilanciamento delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 21 e 33, espressione di una esimente putativa, e offesa arrecata alla memoria di un Pontefice, nella sua figura storica e pastorale); richiamata anche dalla giurisprudenza di merito, in Corte d'Appello di Firenze, sent. 18.10.1993, in *Foro italiano*, 1994, II, 356.

¹² Vedi Cass. pen., sez. III, sent. 11.12.2008, n. 10535 (dep. 10.3.2009), in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2009.

Tale impostazione, però, non può essere pienamente condivisa e non ha avuto seguito in giurisprudenza, stante anche la quasi totale disapplicazione in concreto della norma in esame¹³. Con la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 502 del 2000, che ha abrogato l'art. 402 c.p., infatti, il vilipendio diretto è stato definitivamente espunto dal nostro ordinamento. La possibilità che l'offesa sia penalmente rilevante ai sensi dell'art. 403 c.p., anche nel caso in cui sia rivolta a una indistinta generalità di fedeli quanto a un ente esponenziale, altro non comporta che una riviviscenza della norma abrogata. Come detto, al fine di poter dirsi integrato il delitto di offesa a una confessione religiosa, la manifestazione di pensiero deve essere rivolta a un fedele ovvero a un ministro del culto, in quanto soggetti collegati funzionalmente alla confessione di riferimento. L'offesa a uno di tali soggetti, pertanto, costituisce il mero mezzo per ledere la libera manifestazione del culto e non costituisce, invece, offesa del singolo.

L'accertamento della penale responsabilità per vilipendio a una confessione religiosa, pertanto, può ascrivere a una duplice fase: in primo luogo, dovrà valutarsi la rilevanza della condotta in applicazione del principio di offensività, ossia se vi è stata un'effettiva lesione del bene giuridico tutelato, stante il necessario bilanciamento fra due libertà costituzionali, di manifestazione del pensiero e di culto¹⁴; in secondo luogo, l'accertamento dovrà riguardare le modalità della condotta. Una condotta di per sé offensiva del libero esercizio della confessione religiosa, pertanto, rivolta non a un soggetto ben determinato e identificabile in un fedele ovvero in un ministro del culto, bensì a una indistinta generalità dei fedeli, non potrà dirsi penalmente rilevante in quanto mancante di un elemento del reato.

Ritenere applicabile il reato in commento anche a condotte non espressamente previste dalla norma incriminatrice comporta, indubbiamente, una violazione del

¹³ G. Flora, *Tutela penale delle confessioni acattoliche, libertà di critica e principio di tolleranza religiosa*, in *Foro Italiano*, 1992, II, 707.

¹⁴ La valutazione dell'offensività in concreto deve considerare anche, ad esempio, il diritto di satira, potendo il carattere "vilipendioso" delle espressioni, qualora qualificabili come estremamente suggestive e provocatorie, costituire mero strumento del legittimo esercizio di tale scriminante, tutelata nell'alveo del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero dall'art. 21 della Costituzione. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha evidenziato tale aspetto, riconducendo nell'ambito dell'esimente del diritto di satira l'utilizzo di espressioni che - seppur astrattamente offensive della religione di riferimento, siano essere rivolte ad un soggetto determinato, determinabile ovvero ad un gruppo indistinto di fedeli - rappresentavano irrisione costruttiva, manifestazione di un libero pensiero supportata da valide, seppur non comunemente condivisibili, motivazioni, al fine di suscitare un dibattito su materie di interesse pubblico. Vedi Cass. pen., sez. III, sent. n. 1952 del 28.9.2016 (dep. 17.1.2017). La Corte, nella citata pronuncia, ha evidenziato la necessità di non confondere il vilipendio "con la discussione, scientifica o meno, sui temi religiosi, né con la critica, o con l'espressione di dissenso dai valori religiosi per l'adesione ai ideologie atee o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni "accesi", dei dogmi della fede". Nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, sent. n. 10535/2009, cit.; Cass. pen., sez. III, sent. 7.4.2015, n. 41044 (dep. 13.10.2015), in *CED Cassazione Penale*, 2016; Tribunale di Latina, sent. n. 1725/2006, cit..

principio di legalità sia nella forma di divieto di analogia *in malam partem* che di principio di determinatezza della fattispecie.

4. Legittimazione ad agire: persona offesa e persona danneggiata.

La giurisprudenza di legittimità¹⁵, in tema di reati contro il sentimento religioso, non sembra considerare la differenza tra soggetto fisicamente destinatario delle offese, soggetto passivo e soggetto danneggiato dal reato.

La norma si limita a indicare, attraverso le modalità della condotta, che destinatari delle offese debbano essere, ai fini della corretta integrazione del reato, i fedeli o il ministro del culto. La Cassazione del 2009 (sent. n. 10535/2009) amplia tale novero, ma senza effettivamente trovare riscontro nelle rare pronunce successive, sostenendo che nell'ipotesi di offesa rivolta ai professanti la religione rientri anche quella a un ente collettivo, a due condizioni: deve valutarsi l'effettiva possibilità di circoscrivere l'offesa nell'ambito di un gruppo di persone, ancorché ampio, quantitativamente delimitabile; deve verificarsi la sua diretta incidenza sui singoli componenti dello stesso. Tale interpretazione, come detto, non sembra rispettare il portato letterale della norma e, in particolare, la previsione di una condotta vincolata.

L'ente religioso, rappresentativo della comunità di riferimento, invero, può qualificarsi semmai quale persona offesa, mentre non potrà dirsi oggetto materiale del reato. La norma, infatti, descrive in maniera chiara e precisa le modalità della condotta: se un'offesa è rivolta all'ente esponenziale di riferimento - sia esso garante degli interessi della comunità religiosa o meno - non si rientrerà nell'ipotesi di cui all'art. 403 c.p.; sarà invece passibile di essere riconosciuto quale soggetto passivo del reato nel caso in cui l'espressione ingiuriosa sia stata rivolta a un fedele o a un ministro del culto in quanto professanti la religione, riconosciuta quale interesse primario dall'ente stesso.

I singoli fedeli o il ministro del culto (non quale rappresentante della comunità religiosa di riferimento, ma in proprio), invece, non sono legittimati né a proporre istanza di punizione né a chiedere il risarcimento del danno per tale espressa violazione, in quanto non qualificabili come persone offese o danneggiate.

La giurisprudenza ha, invece, ritenuto ammissibili tanto le denunce-querelle quanto gli atti di costituzione di parte civile di associazioni rappresentative del decoro lesa, in quanto è "*concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa*"¹⁶.

¹⁵ Vedi Cass. pen., sez. V, sent. 7.10.1998, n. 12744 (dep. 3.12.1998), in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000. In questa pronuncia, la Corte ha riconosciuto il ruolo di persona offesa e danneggiata dal reato ai Testimoni di Geova, in quanto ente rappresentativo di interessi diffusi o collettivi lesi dal reato, commesso attraverso dichiarazioni rilasciate in un'intervista per una testata giornalistica rivolte direttamente alla congregazione.

¹⁶ Vedi nota precedente.

L'associazione religiosa, infatti, potrà qualificarsi "unitaria entità, capace di percepire l'offesa" e, pertanto, legittimata a lamentare una lesione dei propri interessi e a avanzare una pretesa civilistica nel processo penale, in forza della disciplina sancita dall'art. 75, commi 2 e 3, c.p.c., tramutando la capacità di esercitare diritti e facoltà spettanti alla persona offesa con quella di proporre azione civile di danno.¹⁷ L'accertamento in ordine alla legittimazione dell'ente quale titolare dell'interesse leso, chiaramente, passerà dalle finalità statutarie.

Non si può, invece, aderire all'assunto postulato dalla Corte nella citata sentenza n. 12744/1998 che, seppur condivisibile nelle conclusioni, ha riconosciuto il ruolo di persona offesa e danneggiata dal reato ai Testimoni di Geova, in quanto "ente rappresentativo di interessi diffusi o collettivi lesi dal reato". Sulla base di tale affermazione, l'associazione avrebbe potuto vantare un interesse civilistico nel processo penale - senza, peraltro, poter rivestire contestualmente il ruolo di persona offesa - soltanto nel caso in cui fosse stata riconosciuta in forza di legge, quale garante dell'interesse collettivo leso dal reato, secondo quanto disposto dall'art. 91 c.p.p.¹⁸

La costituzione di parte civile degli enti religiosi per violazione dell'art. 403 c.p. ha una valenza non in funzione di tutela degli interessi collettivi lesi dal reato a norma dell'art. 91 c.p.p., bensì in funzione di interessi propri quale persona offesa e danneggiata dal reato ai sensi dell'art. 74 c.p.p.. Qualora, infatti, sussista un'offesa immediata e diretta di un interesse dell'associazione - come nel caso di lesione del sentimento religioso di cui l'ente si fa garante - quest'ultima potrà chiedere ristoro in quanto lesa nell'esercizio di un proprio diritto soggettivo.¹⁹

5. Riflessioni: libera manifestazione del culto o libera manifestazione del pensiero?

Un tema da tempo oggetto di speciale attenzione in dottrina e di ancora attuale interesse è quello del rapporto tra vilipendio religioso e libertà di manifestazione del pensiero.²⁰ Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il vilipendio della altrui

¹⁷ A. Ciavola, *sub* artt. 90-95, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, Conso-Illuminati, II ed., 288.

¹⁸ A tal riguardo, l'interpretazione giurisprudenziale si è attestata nell'affermare che gli enti esponenziali sono legittimati a costituirsi parte civile qualora gli interessi diffusi lesi "*siano espressione di interessi determinati in base al loro statuto, i quali trovino il loro inverarsi in una situazione storica, sicché, ledendo detti interessi, si finisce con il violare un diritto della personalità della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta e quindi un interesse specifico di quel sodalizio*" (Cass. pen., sez. III, n. 3503/1996, in tema di danno ambientale). Le associazioni, pertanto, possono risentire un danno morale e non qualora il fatto abbia offeso valori che tali enti si propongono istituzionalmente

¹⁹ A. Ciavola, *sub* artt. 90-95, cit., 293.

²⁰ La Corte Costituzionale non ha ancora affrontato il problema della compatibilità del reato di vilipendio con l'espressa garanzia costituzionale della libera manifestazione del pensiero, di sicuro rilievo generale poiché la Corte stessa ancora ha riconosciuto che "per tutti i reati di questa natura, si pongono delicati problemi di confine con l'area della libertà di espressione (sent. n. 531 del 15.11.2000, dep. 23.11.2000) e di ancora più specifico rilievo nel nostro settore in forza della noma, rimasta ininterrottamente in vigore dalla "legge delle

religione non rientrerebbe “tra le manifestazioni di fede religiosa garantite dalla Costituzione; esso non è un modo di professare la propria fede, di farne propaganda, e meno che mai di esercitarne il culto”; invece, “il diritto di professare una religione e farne propaganda implica il diritto, ugualmente garantito dalla Costituzione, di manifestare il proprio pensiero su religioni diverse dalla propria e di farne oggetto di discussione, ma questo diritto non comprende il potere di vilipendere la religione altrui, recando ad essa grave offesa e facendone oggetto di pubblico dileggio. L’illiceità penale del vilipendio [...] non limita, perciò, diritti riconosciuti dall’art. 19 della Costituzione”²¹.

Tale orientamento, che avrebbe consentito in astratto di escludere qualsiasi contrasto fra libertà costituzionali, è stato superato dalla giurisprudenza successiva che, come detto, ha circoscritto le modalità della condotta di vilipendio, ascrivibile a una vera e propria manifestazione del pensiero.²²

Deve, pertanto, rilevarsi l’esistenza di un duplice piano sanzionatorio relativo a due fattispecie differenti: nel caso di manifestazione vilipendiosa rivolta direttamente a una confessione religiosa, ancorché determinata o determinabile, la condotta sarà perseguibile a querela di parte in violazione del reato di diffamazione e, se compiuta con il mezzo della stampa, sarà punibile anche con la pena detentiva; nel caso, invece, in cui il vilipendio colpisca un fedele o un ministro del culto, questo sarà perseguibile d’ufficio ai sensi dell’art. 403 c.p. e la sanzione comminata non potrà eccedere la multa.²³

In entrambi i casi viene in rilievo il contrasto fra due garanzie costituzionali: la libera manifestazione del pensiero e la libertà di culto, il cui labile confine pone interessanti interrogativi sotto diversi aspetti. Il bilanciamento tra questi due beni, seppur necessario in una società in cui convivono culti e culture differenti, rivela uno squilibrio, dettato dal sistema dei valori che si assume predominante: da un lato, se si ritiene la libertà di manifestazione del pensiero quale unica guida della coscienza sociale, soccomberà la tutela della fede religiosa; dall’altro, se predomina il *favor religionis*, la tutela della libertà di espressione - sicuramente non soppressa - subirà delle limitazioni dettate dalla nozione di tolleranza accolta.

Nella casistica giurisprudenziale, anche recente, la libertà di espressione appare predominante. Le poche vicende giudiziarie sull’accertamento di responsabilità per vilipendio della religione si sono per lo più concluse con archiviazioni o

Guarentigie” (art. 2, u.c., L. 13 maggio 1871), che dispone che “la discussione in materia religiosa è pienamente libera” (oggi art. 5 L. n. 1159 del 1929).

²¹ Corte costituzionale, sent. n. 39/1965, cit.; seguita da Tribunale di Roma, sent. 7.7.1979, in *Foro Italiano*, 1980.

²² Cass. pen., sez. III, sent. n. 1062/1981, cit.. La Consulta, nella sent. n. 168/2005, cit., nel sostenere la conformità a Costituzione del vecchio art. 403 c.p., aveva già affermato che il bene giuridico tutelato, il sentimento religioso, a ragione possa ritenersi un limite alla libertà di manifestazione del pensiero.

²³ In relazione al rapporto fra diffamazione e vilipendio, vedi nel prosieguo.

assoluzioni²⁴, spesso per difetto dell'elemento oggettivo del reato. Contrariamente all'interpretazione estensiva fornita dalla Cassazione, nella citata pronuncia del 2009, la giurisprudenza di merito ha voluto aderire a un orientamento restrittivo nell'accertamento di presunte violazioni della fattispecie di cui all'art. 403 c.p.. Deve escludersi, infatti, che tale ipotesi delittuosa ricorra nel caso in cui le modalità dell'offesa concreta non siano perfettamente rispondenti alla volontà legislativa. In altre parole, deve escludersi la responsabilità penale per vilipendio alla religione nel caso in cui l'offesa, sia essa penalmente rilevante o meno (ossia lesiva del bene giuridico tutelato), non sia rivolta a un fedele o un ministro del culto, quali meri intermediari di una manifestazione di pensiero non meritevole di tutela in quanto lesiva della libera professione del credo.

Le poche vicende giudiziarie, unite all'interpretazione restrittiva adottata dalle corti di merito, è indice "dell'obsolescenza dell'impianto codicistico in tema di vilipendio"²⁵. La tutela del sentimento religioso, quale bene superindividuale, viene, infatti, ricondotta a quelle sole ipotesi in cui l'espressione lesiva non è indicativa di un dibattito culturale o di una critica rivolta a fatti veri. Da tale forma concreta di tutela, si evince chiaramente che la garanzia apprestata dall'art. 403 c.p., in un'ottica di prevalenza della libera manifestazione del pensiero, è orientata alla religione come bene di cultura piuttosto che come sentimento, contrariamente a quanto, invece, si ricava dalle pronunce di legittimità.

L'espressione offensiva, pertanto, sarà penalmente rilevante, e supererà il vaglio del rispetto del principio di offensività in concreto, soltanto qualora, sussistenti gli altri elementi essenziali della fattispecie, si manifesti in un attacco gratuito e fine a

²⁴ Per le più risalenti vicende giudiziarie: D. M. Pulitanò, *Laicità e diritto penale*, cit., 78. Le recenti pronunce conclusesi con assoluzioni o archiviazioni sono state oggetto di cronaca giornalistica, come nel caso della mostra, poi annullata, "La Madonna piange sperma", nel quale il decreto di archiviazione risulta fondato sul fatto che mancava il tramite del vilipendio di persone determinate perché si configurasse l'offesa alla chiesa cattolica, che direttamente può essere oggetto solo di diffamazione, per la quale non risultava prodotta querela di parte (<https://bologna.repubblica.it/dettaglio/archivate-le-offese-alla-madonna/1387925>). Stessa sorte, probabilmente, sarebbe toccata alla recentissima vicenda che ha visto coinvolta una frase pronunciata da un noto scrittore e regista, invece querelato per diffamazione (https://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/30/news/querelato_ammanniti_per_la_madonna_che_piange_sangue_di_pollo_-197727184/).

Altro recente fatto di cronaca ha riguardato due pubblicazioni apparse sul quotidiano "Libero", i cui titoli sono stati oggetto di due distinti procedimenti penali, entrambi conclusi con l'assoluzione del direttore (https://milano.repubblica.it/cronaca/2017/12/18/news/tribunale_di_milano_assolve_belpietro_per_il_titolo_bastardi_islamici_-184468845/) e <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/10/belpietro-non-offese-i-credenti-lex-direttore-di-libero-titolo-questo-e-lislam-dopo-la-strage-a-charlie-hebdo/4484308/>).

²⁵ D. M. Pulitanò, *Laicità e diritto penale*, cit., 80.

sé stesso verso la cultura di riferimento. Indicativo è l'inserimento di tali reati nei delitti d'opinione.²⁶

I reati contro le confessioni religiose, infatti, sono posti a baluardo non della difesa di un culto, ma dell'integrazione culturale. I principi di un ordinamento laico e liberale ci dicono che la libertà di manifestazione del pensiero richiede tutela, limitata nel caso in cui provochi una reazione di odio o intolleranza nella società. La sanzione penale, *extrema ratio* del sistema punitivo, è collegata alle conseguenze che l'espressione presumibilmente offensiva ha sulla coscienza comune, risultando quindi ineludibilmente legata al contesto storico e socio-politico al momento della sua divulgazione.²⁷

Il tutto si riduce alla percezione dell'offesa da parte di un ristretto numero di persone (ristretto sul totale dei professanti) che lamenta una lesione al personale sentimento religioso, elevato a sentimento della totalità dei fedeli e, quindi, alla possibilità di professare il loro credo liberamente e senza pregiudizievoli reazioni da parte dei consociati. Tale assetto, tuttavia, si scontra con l'interpretazione giurisprudenziale, che preferisce attribuire una carica meramente simbolica al vilipendio indiretto alla religione, riconducendo le espressioni lesive rivolte ai singoli alla più grave fattispecie di cui all'art. 595 c.p.. Se, invero, si parla di tutela della personalità dell'individuo ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dovendo l'offesa essere rivolta al fedele o al ministro del culto, l'ordinamento penale ha già previsto una risposta sanzionatoria, potendo il singolo, quale persona offesa, sporgere denuncia-querela per diffamazione.

L'art. 595 c.p., infatti, appare porsi in concorso apparente con la disposizione di cui all'art. 403 c.p., che anche se non tutela il medesimo bene giuridico²⁸, si qualifica

²⁶ Tale assunto è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di merito che, in applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte, in tema di satira religiosa, ha individuato il vilipendio nel carattere "intenzionalmente grossolano" delle vignette, nella "ridicolizzazione dei personaggi rappresentati", nella "scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi". Scriminante sarebbe stata l'utilizzo di un registro più in linea con la critica alle posizioni della Chiesa in tema di morale sessuale. Vedi Trib. Latina, n. 1725/2006, cit. (nel caso in esame, tuttavia, l'imputato veniva assolto per mancanza di dolo).

²⁷ La giurisprudenza di merito ha auspicato "un atteggiamento improntato alla distensione dei toni, all'integrazione tra culture e alla pacifica coesistenza tra diverse fedi religiose" (Trib. Mondovì, sent. 22.5.2007 n. 100, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2007, 1019). Tale orientamento è un indice sintomatico dell'adesione alla tesi dei diritti fondamentali come variabili dipendenti dalla sicurezza o dalla lotta alla diffamazione. La critica alle grandi religioni, secondo questa visione, deve essere più documentata e rigorosa date le maggiori e più violente reazioni che essa può suscitare. A prescindere, pertanto, dal principio che la libertà di manifestazione del pensiero, compresa la satira, richiede tutela tanto più quando provochi reazioni nella società, si fa strada l'opinione secondo cui la maggior pericolosità per la convivenza civile giustifica l'indagine giudiziaria sull'osservanza da parte dell'agente del criterio di maggior cautela della critica e della satira quando esse siano rivolte contro appartenenti a gruppi di numerosa consistenza (N. Colaianni, *Diritto di satira e libertà di religione*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, maggio 2018, 6-7).

²⁸ Sulla nozione di "stessa materia": Marinucci-Dolcini, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, cit., 454.

quale norma speciale rispetto alla prima ipotesi. Ai fini dell'integrazione del vilipendio cosiddetto indiretto, infatti, è necessario sussistano alcuni elementi specializzanti, tra cui il dolo specifico di offendere la religione di riferimento (condiviso l'orientamento minoritario citato nella nota *sub* 10), l'oggetto dell'offesa e la qualifica dei soggetti destinatari delle espressioni vilipendiose. Assunto che, nella concreta applicazione della norma, la tutela è rivolta al sentimento dell'offeso, elevato a sentimento della comunità religiosa, non potrebbe sussistere alcuno ostacolo nella riconduzione di tale fattispecie a quella di diffamazione, per di più punita con un trattamento sanzionatorio maggiormente gravoso.²⁹ Anche in questa prospettiva, non verrebbe meno la tutela della comunità religiosa di riferimento, che rimarrebbe comunque legittimata a costituirsi parte civile quale ente esponenziale degli interessi collettivi lesi dal reato, in questo caso ai sensi dell'art. 91 c.p.p..

L'introduzione della circostanza aggravante di cui all'art. 604 *ter* c.p., ad opera dell'art. 2 del d. lgs. 1.3.2018 n. 21, pare avvalorare tale interpretazione, andando a marginalizzare ancor di più i reati contro la religione così come previsti nell'attuale impianto normativo. Il primo comma della previsione in commento, infatti, stabilisce che *“Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà”*.³⁰

Ciò che manca è una fattispecie che effettivamente tuteli il sentimento religioso, inteso come libertà di culto. La tutela apprestata con l'art. 403 c.p. si è rivelata, nell'applicazione concreta, inadeguata nel perseguire lo scopo prefissato, inaridente la *ratio* ispiratrice. A tal riguardo, nondimeno, si parla di reato a punizione eventuale la cui previsione assolve una funzione repressiva in chiave simbolica.

²⁹ Solo nel caso di contestazione, insieme all'art. 403 c.p., dell'aggravante dell'odio razziale di cui all'art. 3 della L. 13.10.1975, n. 654 (cosiddetta Legge Mancino), può essere irrogata anche la pena della reclusione. Sempre in relazione al trattamento sanzionatorio, anche la differenza intercorrente fra il primo e il secondo comma dell'art. 403 c.p., che disciplinano il caso, il primo, di vilipendio rivolto al fedele e, il secondo, di vilipendio al ministro del culto, dispongono una sanzione più gravosa nel caso in cui ricorra quest'ultima ipotesi. Se la tutela è ad un bene superindividuale, completamente scisso dalla singola personalità a cui è rivolta l'offesa, mero veicolo, non si comprende tale differenziazione.

³⁰ La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che l'interpretazione dell'aggravante di cui all'art. 604 *ter* c.p. può giovare delle pronunce su quella prevista dall'art. 3 della Legge Mancino. Con la sentenza n. 32028 del 2018, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la nozione di odio razziale fornita dalla Corte di Cassazione, sez. V, sent. 8.2.2017, n. 13530/2017 (dep. 20.3.2017), nella quale si è affermato che la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori. Cass. pen., sez. V, sent. 23.3.2018, n. 32028 (dep. 12.7.2018).

La mancata reintroduzione del vilipendio diretto - in relazione a tutte le confessioni religiose - ad opera della L. n. 85 del 2006 ha comportato un vuoto di tutela, che - nonostante le direttrici indicate dalla Corte Costituzionale³¹ - non avrebbe mai potuto essere colmato in via interpretativa, comportando un'ingiustificata estensione del campo applicativo della fattispecie di vilipendio indiretto. In altre parole, la pregevole e necessaria tutela del libero culto è stata ridotta a mero simbolismo stante la mancanza di una revisione legislativa sul punto, che ha lasciato simbolicamente in vita il vilipendio attuato mediante un'aggressione a persone, cose o funzioni, tralasciando di punire quelle condotte che, invece, si estrinsecano in espressioni meramente offensive direttamente rivolte al bene tutelato, ossia il patrimonio di fede e i dogmi di ciascuna religione, quale attuazione dei principi pluralista, di solidarietà e di eguaglianza, di cui agli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale.

Uno stato laico e liberale non può permettere né un inutile moralismo repressivo, fonte di censura, né un appiattimento dei valori e proliferazione degli estremismi. La tutela che l'ordinamento deve apprestare è quella volta a garantire il continuo e libero confronto, reprimendo quei comportamenti volti a mettere in pericolo o lesivi del pluralismo culturale, ideologico e religioso, sul quale nella moderna democrazia si fonda il concetto di libertà.

³¹ A tal riguardo, Casuscelli sostiene che “di certo più significativo è l'aggiustamento operato da ultimo dalla Corte rispetto alla concezione della laicità “positiva”. Essa ha richiamato testualmente l'affermazione (fatta nella sentenza n. 203 del 1989) che il principio di laicità non implica “indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni”, ma ha precisato (forse con un “eccesso” di motivazione) che esso legittima “interventi legislativi a protezione della libertà di religione” poiché allo Stato “spetta soltanto il compito di garantire condizioni che favoriscono l'espansione delle libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione” (sentenza n. 508 del 2000). Non possono dunque ritenersi legittimi interventi promozionali speciali a sostegno sia dei profili organizzativi sia della libertà religiosa dei credenti di una determinata confessione, quale che essa sia, ma solo interventi direttamente mirati a proteggere (non a favorire) la libertà religiosa dei credenti nell'ambito di un impegno promozionale in favore di tutte le libertà”. In *“L'evoluzione giurisprudenziale costituzionale” in materia di vilipendio della religione*, cit., 9.